

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1996

**concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia)**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(96/716/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che, all'allegato D, capitolo primo della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire di Parigi, Francia, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definite nell'allegato D capitolo II della suddetta direttiva, che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento di questi compiti da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE)

n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato D, capitolo II della direttiva 92/46/CEE.

### Articolo 2

Il Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

### Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

### Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Francia,
- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Francia entro il 1° marzo 1998.

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

*Articolo 5*

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano *mutatis mutandis*.

*Articolo 6*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---